



Berna, 14 marzo 2023

Modifica dell'ordinanza sulla cinematografia (OCin)

Nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC)

Rapporto sui risultati della consultazione

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Procedura di consultazione.....	3
3	Analisi della consultazione OQIC.....	4
3.1	Sintesi	4
3.2	Osservazioni su singole disposizioni.....	5
3.3	Altre richieste	14
4	Analisi della consultazione OCin	15
4.1	Sintesi	15
4.2	Osservazioni su singole disposizioni.....	15
4.3	Altre richieste	16
Anhang / Annexe / Allegato.....		17

1 Situazione iniziale

La modifica della legge sul cinema (LCin; RS 443.1)¹, adottata con la votazione popolare del 15 maggio 2022, comporta adeguamenti all'ordinanza sulla cinematografia (OCin; RS 443.11) vigente e una nuova ordinanza contenente le disposizioni esecutive per applicare la quota di film europei e l'obbligo di investimento nella creazione cinematografica svizzera.

La nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) riguarda i servizi televisivi e su richiesta. Le disposizioni entreranno in vigore nel 2024.

2 Procedura di consultazione

Il 2 novembre 2022, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione in merito alla modifica dell'ordinanza sulla cinematografia (OCin) e alla nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC), che si è conclusa il 17 febbraio 2023. Sono stati invitati a pronunciarsi i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia nonché altre cerchie interessate.

	Invitati	Risposte	Asten-sioni
Cantoni			
<i>Cantoni</i>	26	24	0
<i>CdC</i>	1	0	0
Partiti politici			
<i>Rappresentati nell'Assemblea federale</i>	11	3	0
<i>Altri partiti</i>	0	1	0
Organizzazioni e imprese			
<i>Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna</i>	3	1	0
<i>Associazioni mantello dell'economia</i>	8	2	0
<i>Altre cerchie interessate</i>	18	58	0
Totale	67	89	0

I pareri pervenuti sono stati pubblicati il 9 marzo 2023². Le prese di posizione e le proposte di modifica riguardano quasi esclusivamente la nuova OQIC.

¹ FF2021 2326

² Consultabili al seguente indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DFI

3 Analisi della consultazione OQIC

3.1 Sintesi

I pareri pervenuti nell'ambito della consultazione si possono suddividere come segue:

Consenso di principio	Forti riserve	Contrari
Cantoni		
AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH		
Partiti politici		
PS	PLR, UDC	GLRS
Organizzazioni nazionali		
CFC, USS, UCS		
Servizi televisivi e su richiesta e associazioni mantello		
SSR	Amazon, ASUT, Blue, CH Media TV, Ello, EWB, EWG, GAO, GGA Maur, CS, Localnet, Media One, Mediawan, MPA, Netflix, Netplus, Netplus FR, One+, RTL, RTL2, Salt, SEIC, Seven.One, SUISSEDI-GITAL, Sunrise, Swico, Swiss-stream, Tele 1, Tele M1, TeleBärn, Telesuisse, TeleZüri, TEP, TF1, TVO, Valaiscom, VOénergies, ATPS	
Associazioni e imprese del settore cinematografico		
ARF, AROPA, Bern für den Film, Cinéforum, Cinésuisse, Conférence des Festivals, FDS, Filmo, GARP, GSFA, IG, ProCinema, SFP, ASC, SSA, ASCA, Swisscopyright		
Altre organizzazioni e parti interessate		
	Comune di Widnau	
Totale		
46	41	2

Le prese di posizione concernenti la nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC) sono state numerose in quanto si tratta di un nuovo ambito normativo che interessa molti attori. Solo poche organizzazioni respingono in toto il progetto di ordinanza. Parecchie proposte di modifica sono giunte dal settore cinematografico nonché dai servizi televisivi e su richiesta.

Tutti i **Cantoni** approvano l'ordinanza, le cui disposizioni sono giudicate equilibrate e valide, ma anche molto complesse. La maggioranza dei Cantoni auspica una definizione chiara di «film computabili», che includa possibilmente tutti i formati di valore culturale (p. es. anche cortometraggi), e desidera che, nell'attuazione dell'obbligo di investimento, vengano rispettate le condizioni usuali nel settore a livello svizzero e in particolare venga garantito un compenso adeguato agli autori.

Quattro **partiti politici** hanno partecipato alla consultazione. Se il PS plaude al progetto di ordinanza, considerato fedele al mandato legale, e condivide molte posizioni del settore cinematografico, UDC, PLR e GLRS hanno espresso pareri da critici a contrari, paventando specialmente un eccesso di regolamentazione che va al di là degli obiettivi fissati dalla legge sul cinema. L'UDC ha avanzato alcune proposte di modifica concrete, che coincidono con quelle dei servizi televisivi e su richiesta, prospettando la propria approvazione dell'ordinanza se le suddette proposte dovessero essere accolte.

Per quanto riguarda le **organizzazioni nazionali**, la CFC, l'USS e l'UCS salutano con favore il progetto di ordinanza e sposano buona parte degli adeguamenti auspicati dal settore cinematografico. L'USAM figura tra i pochi partecipanti alla consultazione che, pur avanzando proposte di modifica, respinge espressamente in toto il progetto.

I **servizi televisivi e su richiesta e le rispettive associazioni mantello** nutrono grosse riserve nei confronti dell'OQIC. La definizione di «film computabili» è reputata assai troppo restrittiva e andrebbe quindi estesa non soltanto ai cortometraggi, ma anche a trasmissioni di intrattenimento come i talk-show e i reality, giudicati altrettanto importanti per la creazione cinematografica svizzera. Per alcuni, qualsiasi contenuto audiovisivo dovrebbe rientrare nella suddetta nozione. I servizi televisivi e su richiesta attribuiscono pure importanza all'essenzialità generalizzata della televisione in differita, che include pure i servizi che si limitano a riprendere un'offerta da terzi. Viene altresì richiesto l'aumento della soglia della cifra d'affari oltre la quale scatta l'obbligo di investimento. Vari partecipanti alla consultazione ritengono che la libertà contrattuale sia minacciata o perlomeno limitata in misura eccessiva: oggetto di critiche sono da un lato la definizione restrittiva di «impresa di produzione indipendente» e, dall'altro, la durata massima delle licenze in caso di acquisti e coproduzioni. Per quanto concerne la definizione dei proventi lordi determinanti, da più parti si esigono deduzioni proporzionali per attività e servizi non correlati all'offerta cinematografica.

Le **associazioni e imprese del settore cinematografico** salutano con favore e approvano in larga misura il progetto di ordinanza, sottolineando che esso tiene conto del dibattito parlamentare. La proposta è considerata pragmatica in quanto offre margini di manovra alle imprese di produzione e consente a queste ultime di trattare da pari a pari con i servizi. Le modifiche auspiccate riguardano da un lato la nozione di film: se è giusto porre l'accento su opere di valore culturale, d'altro canto occorre evitare che categorie troppo restrittive e limitazioni eccessive della lunghezza dei film finiscano per escludere formati innovativi. Il settore concorda in gran parte con la definizione dell'indipendenza delle imprese di produzione; alcune richieste di allentamento delle disposizioni coincidono con le proposte in materia dei servizi televisivi e su richiesta. Raccoglie consensi anche la fissazione di una durata massima delle licenze. La tutela dei compensi degli autori nei contratti di produzione secondo le condizioni usuali del settore è considerata una condizione irrinunciabile per la computabilità nel quadro dell'obbligo di investimento. Il settore è contrario alla concessione di deduzioni per i proventi lordi di imprese con offerte cinematografiche senza film computabili (p. es. canali sportivi).

3.2 Osservazioni su singole disposizioni

Le considerazioni seguenti si concentrano sulle proposte di modifica di singole disposizioni dell'OQIC.

Art. 2 Film computabili

Sia il settore cinematografico che il PS propongono di stralciare la nozione di «film sperimentale», considerata troppo vaga, e di adottare una definizione più aperta di film computabili che non si limiti ai documentari, ai film di fiction e ai film d'animazione, ma permetta di tenere in considerazione anche nuove tipologie di opere audiovisive. Qualora si decidesse di non eliminare i «film sperimentali» dal campo di applicazione del presente articolo, la maggior parte dei Cantoni sottolinea che essi andrebbero inclusi nei regimi di promozione dell'UFC. Il settore cinematografico condivide in generale l'elenco dei film non computabili nel capoverso 2. AROPA, Cinéforum, SSA e una maggioranza dei Cantoni suggeriscono di aggiungere nella lista negativa i film su commissione e i film istituzionali, auspicando inoltre che siano computabili soltanto le opere di comprovato valore culturale. La CFC propone di eliminare la nozione di «docusoap», ritenuta troppo vaga.

I servizi televisivi e su richiesta privati chiedono pure un ampliamento della definizione di film computabili che si spinge molto oltre le proposte del settore cinematografico. La maggior parte delle associazioni e dei servizi critica il fatto che non siano computabili formati di successo che però vengono presi in considerazione nella definizione dei proventi lordi determinanti per il calcolo dell'obbligo di investimento. Secondo il loro parere, per definire i film computabili sarebbe sufficiente rinviare all'ampia definizione prevista dall'articolo 2 capoverso 1 della legge sul cinema. ATPS, SUISEDIGITAL, Swissstream e altri, come pure alcuni partiti (UDC e GLRS) e l'ASUT auspicano che siano computabili anche le trasmissioni di intrattenimento (reality, talk-show, ecc.) per essi occorre infatti basarsi su una nozione di film al passo con i tempi e tenere conto degli interessi del pubblico. ASUT, Blue e altri lamentano l'esclusione di film con finalità prevalentemente didattiche, dato che le giovani generazioni apprezzano molto le trasmissioni informative come tutorial o master class on demand.

Art. 3 Ulteriori definizioni

I servizi televisivi e su richiesta privati così come l'UDC esigono che, per entrambi i tipi di servizi, la nozione di «offerta cinematografica» venga definita in riferimento ai «film computabili», poiché altrimenti ogni sito Internet con immagini in movimento sarebbe soggetto all'obbligo di registrazione. Sempre in quest'ottica, per ATPS, SUISEDIGITAL, ASUT e altri la definizione di «servizi su richiesta» andrebbe modificata in modo tale che soltanto i servizi con «film computabili» rientrino nel campo di applicazione dell'ordinanza. Tutti i partecipanti alla consultazione del settore cinematografico e il PS chiedono inoltre di precisare la definizione di «offerta cinematografica» e di utilizzare tale nozione in maniera coerente negli articoli successivi.

Per quanto concerne la nozione di «servizi televisivi», qualche rappresentante del settore cinematografico reputa contraddittorio che questo articolo faccia riferimento alla televisione in differita («replay TV»), non contemplata invece nell'articolo 4. Pure per la maggioranza dei Cantoni urge un chiarimento su questo punto. I servizi televisivi e su richiesta privati e le rispettive associazioni propongono per contro di stralciare qualsiasi accenno all'utilizzo in differita nell'articolo in questione, in quanto la replay TV non rientrerebbe nel campo di applicazione della LCin e dunque non andrebbe menzionata.

Art. 4 Servizi televisivi e su richiesta esentati

Il settore cinematografico, i servizi televisivi e su richiesta privati, il PS e la CFC sono dell'avviso che la formulazione «per mezzo della loro offerta cinematografica» riferita alla cifra d'affari vada modificata e che occorra considerare la cifra d'affari dei suddetti servizi tout court.

ATPS, SUISEDIGITAL, Telesuisse, Swissstream, Sunrise, l'UDC e altri chiedono di elevare la soglia della cifra d'affari per i servizi televisivi a 5 milioni di franchi, in modo da tenere conto del calo degli introiti pubblicitari di tali servizi. Inoltre auspicano che il numero massimo di film computabili all'anno venga portato da 12 a 52 e che i due criteri di esclusione siano separati da una «o», affinché sia chiaro che essi non devono essere soddisfatti in maniera cumulativa.

ASUT, Blue, Salt, l'UDC e altri si oppongono all'«obbligo di fungere da garante», ossia al fatto che i

servizi che riprendono la loro offerta cinematografica da un terzo e la propongono inalterata siano esentati unicamente «se dimostrano che il terzo è registrato presso l'Ufficio federale della cultura (UFC) come servizio televisivo o su richiesta e adempie i suoi obblighi di cui al capitolo 3a LCin». Per essi è sufficiente che il terzo in questione sia soggetto all'obbligo di registrazione.

Per quanto concerne gli offerenti di replay TV, molte istituzioni del settore cinematografico e la maggior parte dei Cantoni desiderano garanzie che essi siano esentati soltanto se non offrono anche propri programmi o servizi su richiesta.

Art. 5 Servizi televisivi e su richiesta con sede all'estero

Tutte le prese di posizione su questo articolo (settore cinematografico e CFC) concordano nel ritenere che, per valutare se un'offerta cinematografica è destinata al pubblico svizzero, risulta determinante il pubblico a cui si rivolge la pubblicità, e non se la pubblicità è mostrata in relazione all'offerta cinematografica o meno. L'auspicio unanime è pertanto che venga cancellato il passaggio «segnatamente quella mostrata in relazione all'offerta cinematografica».

Art. 6 Film europei

La maggior parte dei partecipanti che si sono espressi al riguardo chiede di eliminare il riferimento alla durata dei film o di ridurla. Il settore cinematografico sottolinea che esistono film e serie di valore culturale più brevi di 60 minuti. Da più parti è stato anche osservato che vi sono documentari per la televisione con una durata standard di 52 minuti. Pure una larga maggioranza dei Cantoni mette in dubbio il criterio della durata dei film e propone di rivederlo. Mentre la CFC, ARF, AROPA, Cinéforum, MPA e SSA chiedono di eliminare qualsiasi riferimento alla durata dei film, Télévision suisse romande, ProCinema, ASCA, FDS, Conférence des médias, SFP, GARP, GSFA, Bern für den Film e il PS propongono una soglia di 40 minuti.

Anche i servizi televisivi e su richiesta e l'UDC vorrebbero sopprimere il criterio della durata dei film. Tale sollecitazione si inserisce nel quadro della richiesta di una definizione più ampia di «film computabili», che includa pure tra gli altri i talk-show e i reality. Nella medesima ottica, per quanto riguarda la quota di film europei, sia i suddetti servizi che i GLRS auspicano espressamente l'eliminazione del riferimento ai «film computabili». La ragione più frequente addotta a sostegno di tale richiesta è che anche l'UE nella sua direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA) e nelle disposizioni esecutive in merito alla quota europea obbligatoria non pone restrizioni relative ai formati.

Art. 7 Calcolo della quota di film europei

Il settore cinematografico condivide la regolamentazione proposta sulla quota europea. AROPA, Cinéforum e la SSA sottolineano che, qualora nell'articolo 6 venisse soppresso il criterio della durata per i film europei, andrebbe stralciato anche il capoverso 2 dell'articolo 7. Tale capoverso consente di calcolare la quota sulla base della durata dei film se il catalogo cinematografico è composto per più di un terzo da film di durata inferiore a 60 minuti. L'ARF auspica invece che con questo capoverso si riesca a impedire che, ai fini dell'adempimento della quota, vengano proposti molti formati brevi, e chiede pertanto che già un quarto di film brevi in catalogo sia sufficiente per un calcolo basato sulla durata.

Poiché la durata di una «stagione» di una serie può variare notevolmente, per l'USS occorre chiarire la relativa definizione. I servizi televisivi e su richiesta, sostenuti dall'UDC, lamentano che, per le serie, le stagioni siano state utilizzate come unità di misura per il calcolo della quota. ATPS, SUISSDIGITAL, Télévision suisse romande e l'UDC propongono di calcolare come titolo ogni puntata di una serie che abbia una durata minima di 20 minuti. MPA e Netflix sottolineano da un lato che la scelta delle stagioni come unità di misura per le serie corrisponde alle direttive dell'UE, ma dall'altro fanno notare che le suddette direttive permettono anche di considerare una puntata come titolo se essa è paragonabile a un film, ad esempio in termini di durata e costi di produzione. Pertanto chiedono di adottare la stessa flessibilità anche nella presente ordinanza. ASUT, Blue e Salt caldeggiavano invece l'adozione generalizzata di un sistema alternativo di calcolo della quota sulla base della durata dei film, indipendentemente dalla percentuale dei film brevi sul totale del catalogo cinematografico.

Art. 8 Designazione e facile reperibilità dei film europei

Se il settore cinematografico non ha espresso critiche sulla disposizione relativa alla designazione e facile reperibilità dei film europei, quest'ultima è invece avversata dai servizi televisivi e su richiesta. Anche per i GLRS, l'articolo in questione costituisce un'inutile ingerenza nella libertà di offerta. ATPS, ASUT, SUISSDIGITAL e l'UDC sollecitano lo stralcio di questa disposizione. Una giustificazione spesso addotta per tale richiesta è che il relativo articolo di legge (art. 24a LCin) è già sufficientemente chiaro e non necessita di essere concretizzato a livello di ordinanza.

I servizi televisivi e su richiesta criticano l'obbligo di facilitare la reperibilità dei film europei mediante un accesso diretto dalla pagina iniziale, obbligo ritenuto eccessivamente legato al presupposto di una fruizione su un classico sito Internet. Secondo questi servizi, è impossibile creare un tale accesso diretto su smartphone e tablet. MPA e Netflix propongono una formulazione con requisiti meno concreti e una maggiore flessibilità a seconda della tipologia di servizio.

Art. 10 Terzi indipendenti

I servizi televisivi e su richiesta e le relative associazioni come pure l'UDC e i GLRS sono estremamente critici nei riguardi dei requisiti in merito all'indipendenza delle imprese di produzione, e pertanto ne chiedono lo stralcio: secondo loro, esigere che queste ultime realizzino da più di due anni film in Svizzera escluderebbe infatti inutilmente società giovani e innovative. Netflix sottolinea che così si rende impossibile la legittima fondazione di «single purpose entities» (imprese fondate ad hoc per un grande progetto).

Per i servizi televisivi e su richiesta, il requisito di indipendenza in base al quale, nella media negli ultimi due anni, i film realizzati per uno stesso servizio non devono superare la soglia del 50 per cento del totale penalizza soprattutto le piccole imprese di produzione che possono lavorare soltanto a pochi progetti alla volta. Tale condizione va dunque stralciata. Sarebbe più opportuna una fattispecie di abuso in cui i criteri stabiliti *possono* ma non *devono* per forza essere applicati nel caso specifico. ATPS, SUISSDIGITAL e altri suggeriscono come parametro alternativo l'80 per cento dei film sull'arco di cinque anni; MPA e Netflix propongono un limite del 90 per cento dei film in tre anni.

I servizi televisivi e su richiesta deplorano altresì il requisito per cui, per essere considerati tali, i «terzi indipendenti» non possono avere «stretti vincoli economici» con i servizi. Per ATPS, SUISSDIGITAL, ASUT e altri, basta che i suddetti terzi non siano di proprietà o soggetti all'influenza determinante dei committenti. Netflix propone inoltre di sopprimere la regola in base alla quale i «terzi indipendenti» non possono essere di proprietà di imprese mediatiche o istituzioni di formazione e formazione continua.

Cinésuisse e numerosi altri rappresentanti del settore cinematografico, la CFC, il PS e altri salutano con favore la concretizzazione dei requisiti in merito all'indipendenza delle imprese di produzione, considerati conformi allo spirito e allo scopo delle disposizioni della legge sul cinema che impongono una tale indipendenza. La maggior parte delle organizzazioni propone però – analogamente ai servizi televisivi e su richiesta e per gli stessi motivi – lo stralcio della condizione restrittiva che impedisce alle imprese di produzione di realizzare più del 50 per cento dei propri film per uno stesso servizio nell'arco di due anni.

 chiede che il requisito dell'esperienza biennale possa essere soddisfatto non soltanto dall'impresa di produzione ma, in caso di un'impresa nuova, anche dai responsabili di quest'ultima. Inoltre propone che l'UFC attesti su richiesta che un'impresa di produzione dispone di un'organizzazione professionale, così da garantire agli investitori che le spese sostenute siano computabili.

Art. 11 Spese computabili per i film

I pareri espressi in merito alle spese computabili per i film ricalcano le argomentazioni addotte per l'articolo 2. Il settore cinematografico e la CFC auspicano di conseguenza la soppressione di tutte le condizioni legate alla durata dei film previste nell'articolo 11 e l'inserimento di un rinvio ai «film computabili» di cui all'articolo 2. La maggior parte dei Cantoni rileva inoltre che in base al presente articolo risulterebbero computabili film che, per il calcolo della quota di film europei, non verrebbero considerati tali.

Le prese di posizione dei servizi televisivi e su richiesta e dell'UDC assomigliano a quelle relative ai «film computabili» nell'articolo 2. Tutti i suddetti pareri chiedono di eliminare il criterio della durata per i film e le serie o addirittura di depennare qualunque condizione legata alla durata (tra l'altro anche per i film d'animazione). ATPS, SUISSDIGITAL, Swissstream, Sunrise e altri desiderano che anche le trasmissioni di intrattenimento siano considerate quali formati computabili. Amazon sollecita la computabilità di qualsiasi contenuto audiovisivo indipendentemente dal formato, dalla durata e dai contenuti.

Art. 12 Spese computabili per la creazione cinematografica indipendente

Le disposizioni concernenti la computabilità delle spese per acquisti, film su ordinazione e coproduzioni, sostenute senza eccezioni dal settore cinematografico, sono considerate importanti ai fini della tutela dell'indipendenza delle imprese di produzione svizzere. I Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna auspicano che, anche nel caso di coproduzioni, accordi e contratti si basino sulle condizioni usuali nel settore.

Tra i servizi televisivi e su richiesta prevale l'insoddisfazione per le disposizioni dell'articolo 12. Viene paventata un'inutile ingerenza nella libertà contrattuale, che ostacolerebbe accordi secondo le condizioni usuali nel settore e che non è prevista in questa forma dalla legge sul cinema. ATPS, MPA, Netflix e altri fanno per giunta notare che non esistono solo i tre modelli commerciali menzionati nell'ordinanza, per cui potrebbero verificarsi situazioni in cui le spese non risultano computabili. Quale esempio, i servizi televisivi e su richiesta menzionano i film su ordinazione e gli acquisti anticipati cofinanziati che necessitano risorse finanziarie ingenti e che dunque vanno tutelati con licenze più lunghe. Il «Pacte de l'audiovisuel» della SSR prevede una durata delle licenze fino a 15 anni: il fatto che l'ordinanza preveda termini più brevi rispetto alla SSR è considerato incomprensibile.

ATPS, SUISSDIGITAL, Telesuisse, Swissstream e altri propongono le seguenti modifiche:

- acquisti: durata della licenza fino a 15 anni
- film su ordinazione:
 - In caso di cofinanziamento, occorre espressamente prevedere la possibilità che le relative spese siano computate da ogni servizio coinvolto.
 - Cancellare la disposizione per cui il prezzo per ritrasferire i diritti di commercializzazione all'impresa di produzione non può superare il 10 per cento delle spese di realizzazione.
- coproduzione:
 - Cancellare la disposizione in base alla quale i diritti mantenuti dall'impresa di produzione devono consentire a quest'ultima una commercializzazione attiva al di fuori dello sfruttamento da parte del servizio televisivo o su richiesta partecipante alla coproduzione.
 - Cancellare la durata della licenza.

UDC, GLRS e M condividono il punto di vista dei servizi televisivi e su richiesta e sposano alcune delle proposte summenzionate. ASUT, Blue e Salt chiedono di sopprimere la durata della licenza o, in alternativa, di prolungarla a 10-15 anni.

Secondo la MPA, tutti i tipi di modelli commerciali, dalla semplice concessione di licenze per opere esistenti fino alle produzioni su ordinazione interamente finanziate (inclusi i «buyout»), sono legittimi e devono essere permessi. L'acquisto di diritti deve essere esente da limitazioni geografiche e di tempo e consentire uno sfruttamento globale. La fissazione di un tetto massimo alla durata delle licenze è generalmente criticata e considerata un fattore di rischio. Per le coproduzioni, i costi computabili non vanno circoscritti alle spese di realizzazione, ma devono includere anche il trasferimento dei diritti di commercializzazione.

Pure Netflix chiede lo stralcio delle restrizioni geografiche e di tempo allo sfruttamento degli acquisti, del limite alla durata delle licenze e, per i film su ordinazione, della soglia del 10 per cento per il prezzo del ritrasferimento dei diritti alle imprese di produzione. Inoltre auspica che siano computabili le spese per garantire l'accessibilità o lo sfruttamento nazionale e internazionale dei film (p. es. costi per il doppiaggio

e la sottotitolazione), un'opinione condivisa anche da TF1 per quanto riguarda il doppiaggio. Amazon sottolinea che maggiori diritti implicano sempre anche l'assunzione di maggiori rischi, il che può anche rappresentare un vantaggio per le imprese di produzione.

Art. 13 Compensi alle società di gestione autorizzate

I servizi televisivi e su richiesta e l'UDC esigono che i pagamenti forfettari siano computabili, in quanto la loro esclusione non è prevista dalla legge. A tale proposito, una tesi spesso sostenuta è che i servizi in questione non esercitano alcuna influenza sull'ammontare delle tariffe e, quindi, sul fatto che queste ultime prevedano o meno dei pagamenti forfettari. Secondo ATPS, ASUT, SUISSDIGITAL e altri, i pagamenti non dovrebbero «riguardare» i film computabili, ma semplicemente «includere» questi ultimi. ASUT e Blue caldeggiavano inoltre la possibilità di una computabilità pro rata per i film svizzeri.

Il settore cinematografico ricorda che in Svizzera da diversi anni vi è la consuetudine di inserire una clausola di riserva nei contratti standard tra le imprese di produzione e gli autori, la quale garantisce a questi ultimi di ottenere un compenso per lo sfruttamento delle loro opere in Svizzera e in importanti mercati di esportazione. La computabilità dei pagamenti alle società di gestione nel quadro di un obbligo di investimento è considerata una novità. Per tutelare gli autori, tali pagamenti dovrebbero essere computabili soltanto per i film in cui i contratti tra la produzione e gli autori prevedono la suddetta clausola di riserva. Oltre che dal settore cinematografico, questa richiesta è sostenuta anche dalla CFC e dalla maggior parte dei Cantoni.

Art. 14 Spese dei servizi televisivi per la promozione e la mediazione di film

ATPS, SUISSDIGITAL, Sunrise, Swissstream, l'UDC e altri vorrebbero cancellare la restrizione che limita la computabilità delle prestazioni pubblicitarie alla prima commercializzazione di un film. ASUT, Salt e Blue desiderano inoltre che le spese siano computabili non solo quando la promozione di film avviene tramite media e organizzazioni tradizionali come la televisione lineare, le riviste, gli archivi cinematografici o i festival, ma anche utilizzando canali come i media digitali, i social media e i servizi su richiesta. MPA e Netflix deplorano che l'articolo 14 tenga in considerazione soltanto i servizi televisivi, poiché reputano che la legge sul cinema non lo preveda.

Il settore cinematografico, il PS e l'USS salutano con favore le disposizioni concernenti la promozione e la mediazione di film. Per quanto riguarda la promozione, quasi tutte le prese di posizione chiedono che le spese vadano computate esclusivamente secondo le «usuali tariffe di mercato» e non in base alle «tariffe di settore», poiché queste ultime possono risultare assai svantaggiose per il settore cinematografico. FDS, ASC und ProCinema auspicano per giunta che sia computabile anche la promozione di film nei cinema.

Filmo chiede di stralciare il requisito per cui la prestazione pubblicitaria deve essere correlata all'inizio della prima commercializzazione e di ammettere anche le spese di promozione per pellicole del patrimonio cinematografico riproposte in visione. Filmo critica anche il fatto che, per quanto riguarda le prestazioni legate alla mediazione di film, l'articolo 14 si limiti agli archivi cinematografici, sottolineando che anche altre organizzazioni rendono i film accessibili al pubblico. La SSA condivide questa posizione.

Art. 15 Spese per istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute

AROPA, SSA e Cinéforum deplorano che siano computabili unicamente i pagamenti alle istituzioni di promozione utilizzati per la realizzazione di progetti cinematografici, escludendo invece le spese legate alla commercializzazione, un ambito nel quale sono già attive istituzioni di promozione regionali come Cinéforum e la Zürcher Filmstiftung.

AROPA propone inoltre che, nel quadro dell'applicazione del presente articolo, siano considerate in particolare istituzioni di promozione che supportano formati audiovisivi attualmente non sostenuti dall'UFC (p. es. produzioni televisive).

Art. 16 Riconoscimento delle istituzioni di promozione della cinematografia

Secondo tutti i partecipanti alla consultazione del settore cinematografico, la maggioranza dei Cantoni e la CFC, è sbagliato vincolare il riconoscimento di un'istituzione di promozione della cinematografia alla possibilità di impugnare le sue decisioni dinanzi a un'istanza sovraordinata. Essi sottolineano che da anni presso la Confederazione non si registrano riesami materiali di una decisione e che le possibilità di ricorso si limitano agli errori giuridici. Per tale motivo, questo requisito andrebbe stralciato.

Taluni servizi televisivi e su richiesta criticano il criterio di riconoscimento delle istituzioni di promozione in base al quale «la selezione dei film che possono beneficiare di un sostegno avviene in maniera indipendente dalle imprese soggette all'obbligo di investimento e dalle imprese che realizzano o commercializzano esse stesse film o che sono legate da vincoli organizzativi o finanziari a queste ultime» e chiedono di stralciare l'ultima parte di questo periodo. Essi considerano contraddittorio esigere che le istituzioni di promozione cinematografica siano indipendenti sotto il profilo finanziario e organizzativo dalle imprese soggette all'obbligo di investimento quando queste ultime effettuano pagamenti alle suddette istituzioni.

Art. 18 Principio (definizione dei proventi lordi determinanti)

MPA e Netflix propongono che, ai fini del calcolo dell'obbligo di investimento, venga considerata la cifra d'affari dell'anno precedente poiché ciò facilita notevolmente la pianificazione ed è conforme alla legge sul cinema e alla prassi negli altri Paesi europei.

TF1 e Mediawan sollecitano una regolamentazione flessibile dell'obbligo di investimento per i gruppi di imprese, suggerendo di calcolarne l'entità a livello di gruppo e di consentirne l'adempimento da parte di singole affiliate o addirittura di imprese terze. Ciò permetterebbe di tenere conto in misura maggiore della linea editoriale dei servizi. Cinéforum e SSA sono favorevoli a una certa flessibilità per i gruppi di imprese per quanto riguarda il trasferimento degli obblighi di investimento.

Per le imprese non assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in Svizzera, TF1 auspica la possibilità di dichiarare la cifra d'affari sulla base delle fatture emesse. In qualità di servizio estero, chiede inoltre di poter dedurre i costi di distribuzione dalla cifra d'affari.

Art. 19 Proventi lordi determinanti per le imprese con più offerte cinematografiche autonome

Secondo il settore cinematografico, il PS e la CFC, è sbagliato contemplare la possibilità di una deduzione percentuale per le imprese che realizzano i loro proventi lordi per oltre il 50 per cento con offerte cinematografiche senza film computabili. La legge sul cinema prevede che almeno il 4 per cento dei proventi lordi sia destinato alla creazione cinematografica svizzera indipendente. Occorre considerare il programma di un'impresa nel suo insieme, vale a dire i proventi lordi di tutte le offerte. Mancano quindi le basi legali per una riduzione.

I servizi televisivi e su richiesta prevalentemente svizzeri e le rispettive associazioni biasimano invece fortemente il fatto che le deduzioni siano possibili soltanto se oltre il 50 per cento dei proventi è realizzato con offerte senza film computabili. Tale soglia, considerata assai esagerata, comporterebbe una disparità di trattamento delle imprese soggette all'obbligo di investimento i cui proventi lordi derivano ad esempio soltanto per il 49 per cento da film non computabili. I partecipanti in questione ritengono pertanto appropriato un limite del 10 per cento.  T, Blue und Salt propongono di sostituire «prevalentemente» con «parzialmente», il che equivale a una deduzione pro rata. Anche l'UDC è favorevole a una riduzione della soglia del 50 per cento.

I servizi televisivi della CH-Regionalmedia AG come Tele 1, Tele M1, TeleBärn e TVO pretendono inoltre la deduzione delle sovvenzioni per le emittenti concessionarie, ritenendo ingiusto che il settore venga penalizzato a posteriori per il fatto di beneficiare delle risorse del canone radiotelevisivo.

Art. 20 Proventi lordi determinanti per le imprese con proventi non correlati all'offerta cinematografica

Similmente all'articolo 19, i servizi televisivi e su richiesta svizzeri, le loro associazioni e l'UDC approvano in linea di principio la deduzione per i proventi non correlati all'offerta cinematografica, ma criticano la soglia stabilita in materia. Per essi, la circostanza che le deduzioni siano possibili soltanto se più del 50 per cento dei proventi non dipende dall'offerta cinematografica favorisce i grandi conglomerati a scapito degli operatori con un'offerta più ristretta e mirata. Per quanto riguarda gli operatori internazionali, MPA e Netflix condividono perlopiù le suddette posizioni.

Vari servizi televisivi e su richiesta nazionali affiliati ad ATPS, SUISSDIGITAL e Swissstream propongono di stralciare la soglia menzionata in precedenza e di sostituirla con una deduzione pro rata, basata innanzitutto sui proventi e solo in seconda battuta sulle spese d'esercizio come previsto dall'ordinanza. Inoltre suggeriscono di inserire una lista di attività e servizi non correlati all'offerta cinematografica che includa tra l'altro la cessione di spazi di trasmissione per le televendite, programmi monotematici quali trasmissioni religiose e di giochi, l'affitto di studi televisivi ecc. Anche l'UDC chiede di abbassare la soglia del 50 per cento.

Per stabilire la base di calcolo dell'obbligo di investimento, pure la MPA suggerisce di tenere conto soltanto dei proventi legati alla fornitura di servizi di media audiovisivi. Per giunta sottolinea che occorre una certa proporzionalità nel calcolo dei proventi, dato che non tutti i tipi di contenuti sono rilevanti ai fini della determinazione delle quote per le opere europee e locali. Netflix propone una soglia molto bassa (5 %), unicamente per evitare oneri burocratici inutili in caso di proventi accessori di entità trascurabile.

Secondo Amazon, i criteri per la classificazione come offerta cinematografica autonoma sono in parte poco chiari: non si capisce ad esempio se siano cumulativi o alternativi (ipotesi auspicata da Amazon). Lasciano adito a dubbi anche le definizioni di «proprio sito Internet» e «marchio indipendente», riguardo alle quali occorrono ulteriori informazioni pratiche.

Art. 25 Obbligo di fare rapporto

Secondo la maggior parte dei servizi televisivi e su richiesta svizzeri e l'UDC, l'obbligo di fare rapporto sulla quota europea comporta oneri eccessivi. ATPS, SUISSDIGITAL, Swissstream, Blue e altri considerano esagerato richiedere un elenco dei film europei che include i Paesi produttori e la durata delle pellicole: per essi sarebbe sufficiente indicare la quota percentuale dei film europei. Viene anche respinto l'obbligo di rendere conto sul modo in cui viene attuato l'obbligo di designare come tali i film europei e di renderli facilmente reperibili.

Netflix chiede di prorogare il termine per fare rapporto dal 30 aprile al 30 giugno, in quanto considera la prima data troppo ravvicinata. Come nel caso dell'articolo 18, Netflix reputa più adeguato e fattibile calcolare l'obbligo di investimento di un anno civile in base ai proventi lordi dell'anno precedente.

Art. 26 Esenzione dall'obbligo di fare rapporto

Come per l'articolo 3, i servizi televisivi e su richiesta privati e le relative associazioni chiedono di stralciare l'utilizzo in differita. Secondo ATPS, SUISSDIGITAL, Swissstream, Telesuisse e ASUT, la replay TV non rientra infatti nel campo di applicazione della legge sul cinema.

Anche la SSR critica il campo di applicazione della legge sul cinema e la definizione di televisione in differita («catch up TV»). Essa osserva che è prevista una disposizione derogatoria per le emittenti televisive poiché queste ultime sono soggette alla quota obbligatoria secondo la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV). La disposizione in questione è tuttavia considerata non abbastanza efficace e troppo restrittiva: la SSR offre infatti le proprie trasmissioni anche prima della messa in onda in televisione e oltre sette giorni da essa. Pertanto considera una limitazione del «catch up» a soli sette giorni non più conforme alla prassi attuale e inadeguata alla luce della digitalizzazione galoppante. La SSR e le emittenti televisive simili che, conformemente alla LRTV, sono tenute a rendere

conto all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), andrebbero quindi espressamente menzionate nelle disposizioni derogatorie per evitare doppioni.

Netflix propone una formulazione più aperta delle eccezioni per le imprese con sede nell'UE. Nell'ambito dei servizi su richiesta, per ragioni di proporzionalità dovrebbe essere sufficiente che l'offerta cinematografica proposta in Svizzera corrisponda *sostanzialmente* (e non interamente) a quella nello Stato di sede. Inoltre dovrebbe bastare che il rispetto della quota obbligatoria sia già stato accertato in modo inequivocabile nel Paese di sede. Netflix chiede infine che l'esenzione dall'obbligo di fare rapporto possa essere concessa su richiesta.

Art. 27 Notifica delle richieste a pagamento

Per il settore cinematografico, i Cantoni, il PS e la CFC, l'obbligo di notifica dovrebbe includere anche le serie; ARF, AROPA, Cinéforum, SSA, CFC e il Cantone di Vaud sollecitano che tale obbligo sia esteso anche ai film di durata inferiore a 60 minuti. Cinéforum, AROPA e SSA propongono di esigere dai servizi su richiesta le stesse informazioni previste dall'obbligo di notifica sancito nell'OCin. FDS sottolinea le difficoltà segnalate dall'Ufficio federale di statistica (UST) legate alle modalità eterogenee di conteggio delle richieste che concernono i servizi in abbonamento e streaming (SVOD): urge pertanto calcolare in maniera uniforme le richieste SVOD.

ATPS, SUISSDIGITAL, Swissstream, ASUT, MPA, Blue, Netflix e altri auspicano che la data di lancio debba essere notificata soltanto per i propri tipi di commercializzazione. Netflix chiede per giunta di notificare unicamente l'anno di lancio.

Secondo ATS, SUISSDIGITAL, Swissstream, Blue, ASUT e altri, la notifica del titolare dei diritti di commercializzazione è inutile e può dare adito a equivoci, dato che i diritti di commercializzazione sono detenuti dai servizi televisivi e su richiesta.

ASUT, Swico, Blue e Salt chiedono altresì di rinunciare alla notifica del regista, del genere di film e del Paese produttore (o solo del Paese con la maggiore quota di finanziamento); Swico propone in aggiunta di escludere dall'obbligo di notifica anche l'anno di realizzazione e la durata del film. I suddetti partecipanti rilevano inoltre che i servizi che si limitano a riprendere un'offerta di terzi non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza e dunque non vanno nemmeno espressamente esclusi dall'articolo 27.

Art. 29 Decisione della tassa sostitutiva

ATPS, ASUT, SUISSDIGITAL, Swissstream, Blue, Salt e altri desiderano che, al termine del periodo di investimento di quattro anni, eventuali investimenti eccedenti possano essere riportati al periodo successivo.

Sono state inoltre avanzate proposte in merito all'impiego della tassa sostitutiva. L' suggerisce di devolvere le relative risorse alle regioni linguistiche (p. es. a Cinéforum o alla Zürcher Filmstiftung). Filmo e la SSA invitano a promuovere le attività di digitalizzazione e messa a disposizione di film svizzeri per piattaforme terze.

Art. 35 Informazioni e revisione dei rendiconti inoltrati

Ritenendo che l'esigenza di revisori abilitati secondo la legge svizzera penalizzi le imprese straniere, Netflix chiede di ammettere anche persone e società fiduciarie che dispongono di una certificazione paragonabile in un Paese estero.

Art. 37 Informazione del pubblico

ATPS, ASUT, SUISSDIGITAL, Swissstream, Telesuisse e altri deplorano che, per quanto riguarda l'adempimento della quota e dell'obbligo di designare come tali i film europei, le imprese vengano menzionate per nome, e chiedono dunque di pubblicare soltanto informazioni aggregate (numero delle imprese adempienti e inadempienti).

Netflix esprime preoccupazioni riguardo alla riservatezza dei segreti commerciali e industriali e delle informazioni rilevanti per il mercato borsistico (p. es. cifra d'affari, dati – anche solo approssimativi – sugli investimenti, dati sullo sfruttamento di singoli titoli) e, di conseguenza, propone di inserire un capoverso aggiuntivo che impone all'UFC di adottare misure appropriate per tutelare tali informazioni sensibili.

3.3 Altre richieste

Nel quadro della consultazione sono state espresse anche richieste non direttamente collegate alle disposizioni di cui è stata proposta la modifica:

Richieste delle regioni linguistiche

Rilevando che l'ordinanza non impone ai servizi televisivi e su richiesta di investire tenendo conto in misura adeguata di tutte le regioni linguistiche della Svizzera, il Cantone di Vaud auspica una precisazione in tal senso.

Al GARP preme che le imprese di produzione delle regioni linguistiche minoritarie non siano penalizzate rispetto a quelle svizzero tedesche: occorre dunque impedire che si crei uno squilibrio eccessivo a lungo termine.

Obbligo di archiviazione

CFC, Cinéforum e SSA ricordano che l'articolo 63 dell'ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione cinematografica (OPCin) impone a chi ha beneficiato di un aiuto finanziario della Confederazione per la realizzazione di un film di consegnare alla Fondazione «Cineteca svizzera» i file definitivi (master file) della versione finale del film in questione. Nell'ottica della salvaguardia del patrimonio cinematografico e audiovisivo, sarebbe pertanto opportuno inserire un obbligo analogo nella presente ordinanza.

Ripercussioni dell'ordinanza sulle sale cinematografiche

L'ASC evoca il rischio che un servizio acquisti l'esclusiva di un film, impedendone così la commercializzazione nei cinema. Le esperienze negli ultimi anni avrebbero tuttavia dimostrato che rispettare una certa cronologia nella commercializzazione in fin dei conti va a vantaggio di tutti gli operatori del settore.

È probabile che la maggior parte degli investimenti sarà destinata alle serie. Secondo l'ASC, ciò potrebbe sottrarre talenti alla creazione cinematografica e, pertanto, avere ripercussioni negative sul volume della produzione cinematografica nazionale.

Rinuncia a regolamentazioni troppo dettagliate e compensazioni per le PMI

Per il PLR occorre garantire che le disposizioni esecutive a livello di ordinanza non comportino una regolamentazione troppo minuziosa e pesanti ostacoli burocratici per gli attori coinvolti. Per compensare gli oneri aggiuntivi, vanno inoltre previste indennità adeguate a favore degli attori privati, in modo da rendere l'ordinanza «a prova di PMI».

Registro o banca dati con i dati di contatto

In qualità di impresa di servizi con sede in Francia, Mediawan afferma di disporre di pochi contatti con attori del mercato svizzero che si occupano della creazione cinematografica svizzera o della sua promozione (produttori, organizzatori di manifestazioni culturali ecc.). Al fine di agevolare la ricerca di partner per investimenti, suggerisce pertanto di creare una banca dati o un registro con i dati di contatto e gli ambiti di attività dei diversi operatori del settore cinematografico svizzero.

4 Analisi della consultazione OCin

4.1 Sintesi

Consenso di principio	Forti riserve	Contrari
Cantoni		
AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZH		
Organizzazioni nazionali		
CFC, USS, UCS		
Associazioni e imprese del settore cinematografico		
ARF, AROPA, Cinéforum, 		
Totale		
31	0	0

Gli obblighi in materia di quote e investimenti sono stati scorporati dall'ordinanza sulla cinematografia e concretizzati in una nuova ordinanza (OQIC). Le modifiche necessarie all'OCin sono quindi state esigue, per cui non sorprende che siano pervenute solo poche prese di posizione al riguardo. Tutti i pareri relativi al progetto di ordinanza risultano favorevoli; le proposte di modifica concrete sono poche.

I **Cantoni** sottolineano che la statistica sul cinema della Confederazione dovrebbe assolutamente includere anche le offerte di streaming. Inoltre si augurano una rappresentanza adeguata delle diverse regioni della Svizzera all'interno della CFC.

Tra le **organizzazioni nazionali**, l'UCS auspica una composizione della CFC che rappresenti equamente le diverse realtà regionali e linguistiche e le varie competenze.

Per quanto riguarda il **settore cinematografico**, AROPA e Cinéforum deplorano la rinuncia a una rappresentanza permanente dei Cantoni nella CFC. FDS lamenta l'assenza di disposizioni esecutive in merito all'accesso al patrimonio cinematografico, ora disciplinato nella legge sul cinema.

4.2 Osservazioni su singole disposizioni

Sono state sollecitate le seguenti modifiche:

Art. 15 Obbligo di notifica per le imprese di distribuzione

Secondo la maggioranza dei Cantoni, in futuro la statistica sul cinema dovrà necessariamente includere anche le offerte dei servizi di streaming. Il Cantone di Ginevra biasima il fatto che, per l'identificazione dei film, ci si limiti ai numeri SUISA e ISAN e non vengano ammessi numeri di identificazione equivalenti. Oltre alla data della prima visione svizzera, chiede inoltre di notificare la prima visione assoluta e il relativo Paese, in modo da poter individuare il mercato di destinazione della prima commercializzazione.

Art. 18 Composizione della Commissione federale della cinematografia

Il Cantone Ticino, AROPA e Cinéforum biasimano la rinuncia a una rappresentanza permanente dei

Cantoni nella CFC. Tale scelta è invece condivisa dalla maggior parte dei Cantoni, che auspicano comunque un'equa rappresentanza delle diverse regioni nella Commissione. I due Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna e l'UCS si augurano che la composizione della Commissione sia equilibrata sotto il profilo regionale, linguistico, delle competenze ecc.

4.3 Altre richieste

Nel quadro della consultazione è stata espressa anche una richiesta non direttamente collegata alle disposizioni dell'ordinanza:

Accesso al patrimonio cinematografico

La legge sul cinema disciplina l'accesso al patrimonio cinematografico, stabilendo che tutti i film sostenuti dalla Confederazione debbano essere depositati presso la «Cineteca svizzera». Trascorsi cinque anni dalla loro uscita, possono essere resi accessibili al pubblico se ciò non è già avvenuto in precedenza. Nella sua presa di posizione, FDS deplora l'assenza di disposizioni esecutive dettagliate in materia nell'OCin ed esige dalla Confederazione che la relativa prassi attuativa tenga conto del diritto d'autore vigente.

Anhang / Annexe / Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden / Liste des participants à la consultation / Elenco dei partecipanti alla consultazione

Kantone / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici

FDP	Freisinnig-Demokratische Partei
PLR	Parti libéral-radical
PLR	Partito liberale radicale
JFS	Jungfreisinnige Schweiz
JLR	Jeunes libéraux-radicaux Suisse
GLRS	Giovani Liberali Radicali Svizzeri
SP	Sozialdemokratische Partei der Schweiz
PS	Parti socialiste suisse
PS	Partito socialista svizzero
SVP	Schweizerische Volkspartei
UDC	Union démocratique du centre
UDC	Unione democratica del centro

Gesamtschweizerische Organisationen / Organisations nationales / Organizzazioni nazionali

EFiK	Eidgenössische Filmkommission
-------------	-------------------------------

CFC	Commission fédérale du cinéma
CFC	Commissione federale del cinema
SGB	Schweizerischer Gewerkschaftsbund
USS	Union syndicale suisse
USS	Unione sindacale svizzera
SGV	Schweizerischer Gemeindeverband
ACS	Association des communes suisses
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband
USAM	Union suisse des arts et métiers
SSV-UVS	Schweizerischer Städteverband
UVS	Union des villes suisses
UCS	Unione delle città svizzere

Verbände und Firmen der Abruf- und Fernsehdienste / Services à la demande, services de télévision et associations faitières / Servizi televisivi e su richiesta e associazioni mantello

Amazon	Amazon Prime Video
ASUT	Schweizerischer Verband der Telekommunikation
ASUT	Association suisse des télécommunications
Blue	blue Entertainment AG
CH Media TV	CH Media Nationale TV-Sender (z.B. S1, 3+, 4+)
Ello	Ello Communications SA
EWB	Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs
EWG	EW Goms Holding AG
GAO	Gemeinschafts-Antennenanlage Ossingen
GGA Maur	Genossenschaft GGA Maur
KS	Kommunikation Schweiz
CS	Communication Suisse
CS	Comunicazione Svizzera
Localnet	Localnet AG
Media One	Media One Contact SA
Mediawan	Groupe Mediawan (production et distribution de contenus audiovisuels ; édition de chaînes de télévision et services digitaux)
MPA	Motion Picture Association
Netflix	Netflix

Netplus	netplus.ch SA
Netplus FR	netplusFR SA
One+	CH Media Abrufdienst OnePlus
RTL	RTL Deutschland GmbH
RTL2	RTL2 Fernsehen GmbH & Co. KG
Salt	Salt Mobile SA
SEIC	Société Electrique Intercommunale de la Côte SA
Seven.One	Seven.One Entertainment Group Schweiz AG
SRG	Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
SSR	Société suisse de radiodiffusion et télévision
SSR	Società svizzera di radiotelevisione
SUISSEDIGITAL	Verband der Schweizer Kommunikationsnetze
SUISSEDIGITAL	Association des réseaux suisses de communication
SUISSEDIGITAL	Associazione degli operatori via cavo svizzeri
Sunrise	Sunrise GmbH
Swico	Wirtschaftsverband der Schweizer ICT- und Online Branche
Swico	Association professionnelle de l'industrie suisse ICT et en ligne
Swissstream	Schweizerischer Verband der Streaming Anbieter
Tele 1	TV-Sender CH Regionalmedien AG
TeleBärn	TV-Sender CH Regionalmedien AG
Tele M1	TV-Sender CH Regionalmedien AG
Telesuisse	Verband der Schweizer Regionalfernsehen
Telesuisse	Association des télévisions régionales suisses
Telesuisse	Associazione delle televisioni regionali svizzere
TeleZüri	TV-Sender CH Regionalmedien AG
TEP	Tele Alpin AG
TF1	Groupe TF1
TVO	TV-Sender CH Regionalmedien AG
Valaiscom	Valaiscom AG
VOénergies	VOénergies multimédia SA
VSPF	Verband Schweizer Privat Fernsehen

ATPS Association des télévisions privées suisses

Verbände und Unternehmen der Filmbranche / Associations et entreprises de la branche cinématographique / Associazioni e imprese del settore cinematografico

ARF-FDS Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz

ARF Association suisse des réalisateurs·trices et scénaristes

ARF Associazione svizzera regia e sceneggiatura film

AROPA Association romande pour la production audiovisuelle

Bern für den Film Kantonaler Branchenverein der Berner Filmschaffenden

Cinéforum Fondation romande pour le cinéma

Cinésuisse Dachverband der Schweizerischen Film- und Audiovisionsbranche

Cinésuisse Association faitière de la branche suisse du cinéma et de l'audiovisuel

Conférence des festivals Zusammenschluss Veranstalter Schweizer Filmfestivals

Conférence des festivals Regroupement de festivals de cinéma suisses

Conférence des festivals Raggruppamento di festival cinematografici svizzeri

FDS Filmdistribution Schweiz

FDS Filmdistribution suisse

FDS filmdistribuzione svizzera

Filmo Projekt Filmo

GARP Gruppe Autor:innen Regisseur:innen Produzent:innen

GARP Groupe auteurs·trices réalisateurs·trices producteurs·trices

GSFA Groupement suisse du film d'animation

IG Interessengemeinschaft unabhängige Schweizer Filmproduzenten

IG Groupe d'intérêt des producteurs indépendants de films suisses

IG Comunità degli interessi dei produttori indipendenti di film svizzeri

ProCinema Dachverband der Schweizer Kino- und Filmverleihunternehmen

ProCinema Association faitière des exploitants de salles de cinéma et des distributeurs suisses de films

ProCinema Associazione mantello delle imprese cinematografiche e di distribuzione di film svizzere

SFP Schweizerischer Verband der FilmproduzentInnen

SFP Association suisse des producteurs de films

SFP Associazione svizzera dei produttori di film

SKV Schweizerischer Kino-Verband

ACS Association cinématographique suisse

ASC Associazione svizzera dei cinema

SSA Société suisse des auteurs

SSV-ASCA	Schweizer Studiofilmverband
ASCA	Association suisse du cinéma d'art

Swisscopyright	Dachverband der Verwertungsgesellschaften
Swisscopyright	Organisation faîtière des sociétés de gestion collective
Swisscopyright	Organizzazione mantello delle società di gestione

Weitere Organisationen und interessierte Kreise / Autres organisations et parties intéressées / Altre organizzazioni e parti interessate

Gemeinde / Commune / Comune di Widnau (SG)